

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FIUMINATA

(Provincia di Macerata)

Rep. n. del.....

* * *

**CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO
SCARPATE ROCCIOSE PROSPICENTI L’ABITATO DELLA FRAZIONE
DI VALLIBBIA”**

(Codice CIG 82260173F9 - Codice CUP I46E20000030002)

* * *

L’anno duemilaventi (2020) il giorno (.....) del mese di (.....),

nell’Ufficio di Segreteria presso la sede comunale, via Roma n. 30 – 62025

Fiuminata (MC), avanti a me dott. Angelo Montaruli, Segretario Comunale del

Comune di Fiuminata, autorizzato al rogito del presente atto, ai sensi dell’art. 97

del D.lgs 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le Parti comparenti,

fornite dei requisiti di legge, rinunciato d’accordo fra loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

1) Ing. Massacci Lorenzo, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio 1970 –

codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in Fiuminata (MC)

in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto e stipula, ai sensi del D.Lgs.

n. 267/2000 e s.m.i., dello Stato Comunale, nonché in virtù del Decreto Sindacale

n. 01 del 13/01/2018, con cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell’Area

Tecnica di questo Ente e al quale sono stati conferiti i poteri di cui all’art. 107 del

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non per proprio conto, ma esclusivamente quale

funzionario responsabile dell’Area Tecnica ed in rappresentanza del Comune di

	Fiuminata (codice fiscale 00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti	
	indicato come "Comune" o "Committente";	
	2) Sig.ra Nedelcu Ionela Luminita, nata in Romania il 02.06.1985 e residente in	
	Comunanza (AP) in Viale Trento n. 107 (Codice Fiscale NDL NLM 85H42 Z129Y),	
	la quale interviene al presente atto quale Legale Rappresentante della ditta	
	"Geogrimp" s.r.l., con sede legale in Ancona (AN) in via Scrima n. 36/B (codice	
	fiscale e Partita I.V.A. 02582950420), di seguito nel presente atto denominato	
	anche "Appaltatore", che agisce come impresa singola.	
	Detti Componenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario	
	rogante sono personalmente certo.	
	<i>preMESSo che</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il presente documento, redatto ai sensi del comma 1, dell'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. 	
	Nel seguito si intende:	
	- CODICE = D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;	
	- RG = D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente abrogate;	
	- CSA = Capitolato Speciale d'Appalto;	
	- DURC = Documento Unico di Regolarità Contributiva.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la Giunta Comunale nella seduta del 20.02.2020 con atto n. 18 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento scarpate rocciose prospicienti l'abitato della frazione di Vallibbia" redatto dallo Studio tecnico associato Geoequipe con sede in Tolentino (MC), dell'importo complessivo di € 266.000,00 di cui € 184.867,38 per lavori; 	
		2

- i lavori sono finanziati dalla Regione Marche (Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo n. 110 del 20/11/2019) con imputazione al capitolo di bilancio 2836 art. 3;
- il C.I.G (codice identificativo di gara) é: 82260173F9;
- il C.U.P. (codice unico di progetto) è: I46E20000030002;
- che il Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ha adottato la determinazione a contrarre n. 56 del 25.02.2020, stabilendo di conferire i lavori in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (lettera "c", comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) previa pubblicazione di apposito avviso di preinformazione;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 143 del 09.07.2020 così come rettificata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.del i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati, ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Geogrimp s.r.l. con sede in Ancona (AN), per un importo netto di € 80.064,39 (Euro ottantamilazerosessantaquattro/39) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del 60,178% (sessantavirgolacentosettantotto%) e comprensivo di Euro € 9.146,10 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui € 2.366,94 per oneri della sicurezza speciali (indicati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento) per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;
- poiché tutti controlli hanno dato riscontro positivo (verificati tramite sistema AvCpass), la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., e, ai sensi della lettera

	“b”, del comma 10, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è stata richiesta altresì, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30/01/2015, la verifica della regolarità contributiva, con esito positivo, come risulta dal documento (DURC) emesso dagli Enti preposti, protocollo INPS_20906124, con scadenza in data 29/09/2020; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ alla presente procedura è stato inoltre applicato il termine dilatorio previsto dal comma 9 del citato art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l’Appaltatore e il Responsabile del procedimento in data Febbraio 2020 hanno sottoscritto il verbale nel quale risulta che permangono le condizione che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l’Appaltatore in data 07.08.2020 protocollo n. 4029 ha presentato la documentazione di rito per la stipula del contratto, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> 🚩 “garanzia definitiva”, ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del Codice, mediante polizza n. 1329410700 rilasciata da HDI Assicurazioni Spa sede di Perugia (PG), in data 15.07.2020 dell’importo di € 38.988,00 (importo ridotto del 50% per effetto della certificazione di qualità ai sensi del comma 7, dell’art. 93, del Codice); 🚩 garanzia ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del Codice mediante polizza n° 1329410702 emessa in data 15.07.2020 rilasciata da HDI Assicurazioni Spa sede di Perugia (PG), per le seguenti somme: <ul style="list-style-type: none"> a) €500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che il Sottoscritto legale rappresentante della Società appaltatrice ha dichiarato di non trovarsi, unitamente alla Società che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 	

	Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:	
	ART. 1 - PREMESSE	
	La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 9, dell'art. 32, del Codice, il Responsabile del Procedimento dichiara che è trascorso, alla data odierna, il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva prevista dal comma 6, dell'art.76 del Codice, recante l'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.	
	ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il Comune di Fiuminata, come sopra rappresentato, affida all'impresa "Geogrimp" s.r.l., con sede legale in Ancona (AN), che accetta, l'appalto a misura dei lavori di "Consolidamento scarpate rocciose prospicienti l'abitato della frazione di Vallibbia" e si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.	
	ART. 3 - CORRISPETTIVO	
	Il corrispettivo dell'appalto in oggetto è stato determinato in € 80.064,39 (Euro ottantamilazerosessantaquattro/39) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del 60,178% (sessantavirgolacento settantotto%) e comprensivo di Euro € 9.146,10 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui € 2.366,94 per oneri della sicurezza speciali (indicati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento) per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.	
	Il presente contratto è stipulato "a misura" sensi del comma 7, dell'art. 43, del D.P.R. n. 207/2010.	
		5

	I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione il comma 1, dell'art. 1664, del Codice Civile.	
	ART. 4 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	
	I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e rigorosa del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n.18 del 20/02/2020, nonché delle condizioni stabilite nella lettera di invito alla gara.	
	Sono allegati al presente contratto, come parte sostanziale ed integrante, rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", in copia digitale di documenti analogici, i seguenti elaborati progettuali:	
	- "A": Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);	
	- "B": Elenco prezzi unitari.	
	Gli elaborati progettuali del progetto esecutivo sono considerati parte sostanziale ed integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati in quanto, le Parti dichiarano di averli sottoscritti in segno di conoscenza ed accettazione e gli stessi vengono conservati dalla Stazione Appaltante presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.	
	La ditta appaltatrice sottoscrivendo i predetti documenti li giudica adeguati alla conformazione delle opere e alla loro esecuzione anche a fronte dei sopralluoghi eseguiti.	
	Sono parte integrante del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:	
	- il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000, per quanto non abrogato;	
	- il piano di sicurezza e di coordinamento;	
		6

	- il piano operativo di sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
	- le polizze in premessa citate.	
	Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ▪ DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. negli articoli che sono in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del Codice: ▪ Linee Guida del Ministero dell'Interno in materia di controlli antimafia del 23/06/2010, recepite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.123 del 28.12.2010; ▪ Protocollo di legalità e sicurezza negli appalti della Prefettura di Macerata del 10/11/2011 e sottoscritto dal Comune di Fiuminata. 	
	Art. 5 TERMINI PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI - PENALI	
	Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto è fissato in giorni 100 (cento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto). In caso di ritardo sarà applicata la penale prevista all'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto (penale giornaliera di 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo netto contrattuale, corrispondente ad € 80,06/giorno).	
	Art. 6 SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI	
	E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità stabilite	
		7

	dall'art.107 del Codice e dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Art. 7 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	
	L'Appaltatore può svolgere i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori.	
	La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro i termini previsti nel "Cronoprogramma delle lavorazioni" facente parte del progetto esecutivo approvato e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente nell'interesse dell'Ente.	
	ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	
	L'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, è dovuta ai sensi del comma 18, dell'art. 35, del Codice e la stessa è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria prevista dal medesimo comma, a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.	
	I pagamenti in acconto verranno corrisposti al maturare di stati d'avanzamento dei lavori di importo, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% (comma 5bis, dell'art. 30, del Codice), pari a € 50.000,00 (art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto), previa verifica del D.U.R.C..	
	I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale – UBI Banca s.p.a. filiale di Pioraco (codice IBAN: IT 45 H 03111 69090 0000 0000 1659).	
	L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate ai lavori in oggetto. L'appaltatore il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli	
		8

	<p>obblighi di tracciabilità è obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio del Governo della provincia di Macerata. Ai sensi del comma <i>9bis</i>, dell'art. 3, della citata Legge n.136/2010 "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge. L'Appaltatore ai sensi della citata L. 136/2010 ha comunicato gli estremi del "conto corrente dedicato": Banca Monte dei Paschi di Siena, codice IBAN: IT50K0103002610000063213026 Le persone autorizzate ad operare sul conto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sig.ra Nedelcu Ionela Luminita, nata in Romania il 02.06.1985 e residente in Comunanza (AP) in Viale Trento n. 107 (Codice Fiscale NDL NLM 85H42 Z129Y) in qualità di Legale Rappresentante della ditta "Geogrimp" s.r.l.; ▪ Sig. Roberto Recchioni in qualità di Direttore Tecnico della ditta "Geogrimp" s.r.l.; <p>come da dichiarazione agli atti di questo Ente. L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che non saranno effettuati con le modalità di cui al presente articolo.</p>	
	<p>ART. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO</p> <p>Il Responsabile del Procedimento rilascia, entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun S.A.L., il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne la rata di saldo il certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (comma 4, art. 102 del Codice).</p>	

	<p>Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 ed art. 184, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23/01/2013, per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica al momento della stipula del presente atto.</p>	
	<p>In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica nel portale SDI.</p>	
	<p>Il pagamento della rata di saldo, per un importo non minore del 10% dell'importo contrattuale, è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. (art. 2.7 del capitolato speciale di appalto);</p>	
	<p>ART. 10 - SICUREZZA</p>	
	<p>Si dà atto che è stato depositato presso la Stazione Appaltante il P.O.S. (piano operativo di sicurezza), quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, per quanto attiene all'Impresa nelle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.</p>	
	<p>L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale</p>	
		10

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 11 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare il sub-appalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazioni i disposti di cui all'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante previa presentazione di istanza corredata della documentazione prevista dall'art. 105 del Codice, ricordando che la quota subappaltabile non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto (comma 2, dell'art. 105, del Codice).

Il Responsabile dei lavori trasmetterà, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, la notifica preliminare relativa agli stessi all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al sub-appaltatore l'importo dei lavori eseguiti nei casi previsti dal comma 13, dell'art. 105 del Codice. L'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante la parte dei lavori eseguiti dal sub-appaltatore con la specifica del relativo importo con proposta di pagamento.

ART. 12 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

La Stazione appaltante potrà, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso d'opera nell'interesse pubblico, fermo

	restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia. In tale ipotesi, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di un nuovo importo redatto sulla scorta dei prezzi risultanti dall'offerta prodotta dall'Appaltatore.	
	Il corrispettivo derivante dall'esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti indicati nelle varianti di cui al presente articolo sarà gestito, e pertanto contabilizzato e liquidato, con le medesime modalità previste per i lavori originari.	
	Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del CODICE, non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 15%.	
	Non rientrano nelle categoria delle varianti, le modifiche, i dettagli costruttivi disposti dalla Direzione Lavori in fase esecutiva. Tuttavia ciò sarà vero solo al verificarsi della condizioni che le modifiche vengano impartite, anche con elaborati grafici di supporto, con anticipo adeguato in rapporto al cronoprogramma ed alla natura del lavoro da eseguire. Non trattandosi, in questo caso, di varianti, le stesse non potranno mai costituire oggetto di eccezioni o di riserve.	
	L'appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze nella gestione del cantiere.	
	ART. 13 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
	I lavori di cui al presente documento sono soggetti, entro 3 (tre) mesi dalla di ultimazione lavori, all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme dell'art. 102 del Codice e della parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207/2010.	
	Decorso tale termine il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.	
	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la	
		12

	difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dalla	
	Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla	
	relativa emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.	
	Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di	
	parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..	
	ART. 14 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	L'Appaltatore si impegna a comunicare in corso d'opera le eventuali variazioni	
	della propria composizione societaria (proprietari, struttura organizzativa,	
	organismi tecnici e amministrativi) rispetto a quanto comunicato, ai sensi dell'art. 1,	
	del D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991.	
	Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e al D.P.R. n. 207/2010, per gli articoli	
	ancora in vigore, ed al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da	
	tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico	
	dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:	
	a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di	
	competenza dal D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le	
	opere eseguite risultino collaudabili e conformi al progetto, richiedendo al D.L.	
	tempestive disposizione scritte per i particolari che eventualmente non	
	risultassero dagli elaborati progettuali. In ogni caso l'Appaltatore non dovrà	
	dare corso, ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile, all'esecuzione di aggiunte	
	o varianti non ordinate per iscritto;	
	b. la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli	

	progettati o previsti nel C.S.A.;	
	c. le spese di allaccio, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni ed i consumi occorrenti per tutti gli allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori (acqua, energia elettrica, etc.). L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi ad altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza;	
	d. le attrezzature ed il personale necessari per la realizzazione dei rilievi e misurazioni di controllo sia per le opere da eseguirsi che per quelle già eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;	
	e. il rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite dai soggetti diversi dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori e per la conduzione del cantiere;	
	f. le spese inerenti e conseguenti l'approntamento della segnaletica provvisoria;	
	g. le spese per lo sgombero del cantiere entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto necessario per le operazioni di collaudo; quest'ultimo dovrà essere tolto a collaudo avvenuto.	
	Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra elencati è conglobato nei prezzi dei lavori a "misura", fisso ed invariabile, di cui all'art. 3 (corrispettivo) del presente contratto.	
	L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento vigenti.	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro	
		14

	tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.	
	L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.	
	Il D.L. ha il diritto di esigere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza e comunque l'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.	
	ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA	
	Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del CODICE, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore, fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni delle Ditte di cui è titolare e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.	
	L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
		15

	dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti	
	allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	Si applica il comma 6, dell'art. 30 del CODICE.	
	ART. 16 - CONTROVERSIE	
	Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel	
	dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito	
	formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi	
	quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della	
	controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire	
	una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese	
	quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto	
	dall'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro	
	di Macerata. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del	
	Codice.	
	ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che	
	comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative	
	all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al punto "2",	
	della lettera "d", del comma 1, dell'art. 106 del Codice.	
	ART. 18 INADEMPIMENTI	
	In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di	
	propria autorità sulla cauzione citata in premessa e l'Appaltatore sarà tenuto a	
	reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.	

	ART. 19 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	
	Si dà atto che lo schema del presente contratto è stato approvato, ai sensi dell'art.	
	192 del D.Lgs. n. 267/2000, con determinazione del Responsabile dell'Area	
	Tecnica n. del	
	ART. 20 ANTIMAFIA	
	Non necessita in quanto in forza del D.Lgs. 159/2011 dal 13/02/2013 e non è più	
	richiesto alcun adempimento per quanto attiene ai contratti per opere e lavori	
	pubblici per importi inferiori a € 154.937,07 (giusta nota Prefettura di Macerata	
	n.14260 di protocollo del 17/05/2013 agli atti di questo Ente).	
	ART. 21 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori	
	bollati, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a	
	carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del	
	lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare	
	esecuzione. Ai fini fiscali le parti contraenti dichiarano che i lavori di cui al presente	
	contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la	
	registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.	
	ART. 22 – DOMICILIO APPALTATORE	
	Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio	
	legale in Ancona (AN) in via Scrima n. 36/B.	
	ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle	
	condizioni indicate al comma 1, dell'art. 108 del CODICE.	
	La Stazione Appaltante procede invece alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di	
	cui al comma 2, dell'art. 108 del CODICE.	
		17

Il direttore dei lavori o il RUP quando accertano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

ART. 24 – RECESSO DEL CONTRATTO

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso da parte del Comune, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, ai sensi degli artt. 1671 del Codice Civile e dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima.

ART. 25 – DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL'APPALTATORE

- Dichiarazione di cui al D.P.R. n. 62/2013:

L'Appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal DPR n. 62 del 16/04/2013 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi

	di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Dichiarazione di cui al comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001:</u> 	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. L'Appaltatore è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Dichiarazione di assunzione oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto:</u> 	
	L'Appaltatore dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto:</u> 	
	Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al C.S.A. quale documento contrattuale.	
	L'Appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel C.S.A.; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.	

ART. 26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

	L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa	
	l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo	
	svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e da	
	regolamenti comunali in materia. Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing.	
	Massacci Lorenzo, Responsabile dell'Area Tecnica.	
	Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico	
	non modificabile, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti contraenti	
	che, interpellate prima di sottoscriverlo digitalmente in segno di accettazione, lo	
	hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed hanno altresì rinunciato alla lettura	
	degli elaborati sopra richiamati per averne già preso cognizione.	
	Il presente atto letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai	
	sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005,	
	munita di certificato qualificato in termine di validità da me verificate.	
	Attesto infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario generale è apposta ai	
	sensi della lettera "s", del comma 1, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005,	
	munita di certificato qualificato in termine di validità.	
	Il presente contratto redatto in modalità elettronica ai sensi del comma 14, dell'art.	
	32 del Codice consta di n. 20 facciate.	
	Comune di Fiuminata	l'impresa "Geogrimp" s.r.l.
	Ing. Massacci Lorenzo	Sig.ra Nedelcu Ionela Luminita
	IL SEGRETARIO GENERALE	
	Dott. Angelo Montaruli	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 d 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore	
	dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui ai	
	seguenti articoli del presente contratto: art. 3 (<i>corrispettivo</i>); art. 5 (<i>termini per</i>	
		20

